



Federfarma Lecco
Associazione Titolari
di Farmacia

Prot. n. 009



Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Lecco

Prot. n. 201800050

Lecco, 02/02/2018

Ai
Titolari di farmacia
della Provincia di Lecco
LORO SEDI

Oggetto: Legge turni, ferie e orari (L 27/2012 – LR 6/2017).

Come di consueto la scrivente presenterà alla ATS competente le istanze relative al calendario orari apertura, turni, chiusura infrasettimanale e ferie relative al periodo 01/06/2018 - 31/05/2019. Le farmacie pertanto dovranno ritornare entro il **16 marzo 2018** l'allegato prospetto (all. 1) debitamente compilato.

Apertura nuove farmacie e riorganizzazione turni:

Alla data di stesura della bozza dei turni sono state considerate le nuove aperture farmacie:

Farmacia Ponte Vecchio SNC	Galbiate – Via Ettore Monti 65	Zona D (Lecco)
Farmacia del Corso SNC	Lecco – Corso Promessi Sposi 23/G	Zona D (Lecco)
Farmacia S. Antonio SNC	Valmadrera - Via Promessi Sposi, 68	Zona C (Valmadrera)
Farmacia di Brugarolo SNC	Merate – Brugarolo - Via A. Gramsci, 5	Zona A (Merate)
Farmacia Campofiorengo SNC	Casatenovo - Via De Gasperi 10/bis	Zona A (Merate)

La riorganizzazione ha portato alla modifica delle 4 zone da 18 a 19 farmacie (da 17 a 19 per Lecco). Questo porta a distanziare i turni (1 turno ogni 19 giorni rispetto ai 18 precedenti, 17 per Lecco) e la diminuzione di 1 o 2 giorni di turno sull'intero calendario.

Il 28 febbraio 2018 in occasione dell'assemblea provinciale, se la maggioranza sarà d'accordo, faremo un'estrazione a sorte per inserire le nuove farmacie nella calendarizzazione delle festività per l'anno 2018/2019. Succederà quindi che 5 farmacie a caso (estrazione) non faranno la loro festività programmata ma tale festività verrà effettuata dalle Farmacia di nuova istituzione di cui sopra.

A seguito delle future assegnazioni delle sedi vacanti, la turnazione verrà nuovamente ridistribuita sul territorio anche alla luce della LR 6/2017. In tale occasione verranno riviste anche le turnazioni delle festività.

Si ricorda inoltre che:

- * Le farmacie dovranno inviare **solo a Federfarma Lecco** il modulo con gli orari, ferie e cambi turno.

* Gli orari del nuovo calendario verranno applicati dal 1° giugno 2018.

* La scelta delle ferie e conseguentemente eventuali cambi turno con i colleghi devono essere presi considerando la bozza del calendario turni 2018-2019 consultabile su <http://www.federfarma.lecco.it/bozzaturni.asp> I cambi turno per le festività (consultabili sul sito) sono già stati fatti d'ufficio.

* A seguito della delibera dell'ATS degli orari, turni e ferie delle farmacie della provincia di Lecco, eventuali richieste di *modifiche orari / turni / ferie* dovranno essere comunicate con apposita modulistica alla scrivente e all'ATS almeno 30 giorni prima della variazione richiesta (LR 6/2107)

Cordiali saluti.

Il Presidente
(dr Andrea Braguti)

Il Presidente
(dr Giovanni Gerosa)

Allegato n. 1 modulo per comunicazione orari e ferie 2018/19
Allegato n. 2 modulo per comunicazione variazione turni
Allegato n. 3 LR 6/2017 (di seguito)

LR 6/2017 BURL Supplemento n. 10 - 08 marzo 2017

«Art. 90 (Orario di apertura delle farmacie)

1. L'orario minimo di apertura è stabilito in quaranta ore settimanali equamente distribuite su cinque giorni. Per orario diurno s'intende quello compreso fra le ore 8.00 e le ore 20.00 e per orario notturno quello compreso fra le ore 20.00 e le ore 8.00 del giorno successivo.
2. Per le farmacie che ne diano annualmente comunicazione l'orario di apertura può essere liberamente esteso oltre i termini di cui al comma 1.
3. Al fine di garantire un'adeguata programmazione del servizio farmaceutico e una corretta informazione, le farmacie, secondo le modalità di cui all'articolo 91, comma 14, comunicano all'ATS l'orario che intendono adottare, l'eventuale giorno di riposo e le eventuali variazioni previste durante l'anno. Salvo diverse disposizioni dell'ATS, in caso di mancata rappresentazione della comunicazione si intende confermata quella precedente. Ulteriori variazioni devono essere comunicate con un preavviso di almeno trenta giorni.
4. Se il titolare di farmacia rurale o unica gestisce un dispensario, può essere autorizzata una riduzione dell'orario di apertura della farmacia principale in misura non superiore a due ore giornaliere.»;

«Art. 91 (Turni di servizio)

1. Nei giorni e nelle ore di chiusura delle farmacie il servizio farmaceutico è assicurato dalle farmacie di turno il cui numero è stabilito in modo che vi sia una farmacia di turno ogni 90.000 abitanti o frazione superiore al 50 per cento.
2. Nelle aree montane e a scarsa densità abitativa o con disagiata situazione viabilistica o orografica, il rapporto di cui al comma 1 può essere ridotto fino al limite massimo di una farmacia di turno ogni 25.000 abitanti o frazione superiore al 50 per cento.
3. Nelle aree urbane ad elevata densità di popolazione, il rapporto di cui al comma 1 può essere esteso fino al limite di una farmacia di turno ogni 120.000 abitanti o frazione superiore al 50 per cento.
4. Tutte le farmacie sono obbligate ad effettuare il turno in condizioni di parità. L'ATS, nel fissare il calendario dei Bollettini Ufficiali turni, tiene conto di tutte le farmacie esistenti sul territorio, salvo urgenti temporanee deroghe per eccezionali e giustificati motivi, purché il servizio sia comunque garantito.
5. Le farmacie di turno svolgono il servizio dalle 8 alle ore 20 a battenti aperti e successivamente a battenti chiusi fino all'ora di apertura antimeridiana, salvo diverso accordo con la ATS competente che garantisca comunque la continuità del servizio. Il servizio a battenti aperti per ragioni di sicurezza può essere svolto con modalità che escludono l'accesso del pubblico ai locali della farmacia. L'avvicendamento delle farmacie nel turno avviene senza soluzione di continuità del servizio.
6. Quando svolgono servizio a battenti chiusi, le farmacie possono limitarsi alla distribuzione dei medicinali, in tutte le diverse tipologie, del materiale di medicazione e della dietetica speciale, la cui dispensazione in tutte le diverse tipologie non può essere rifiutata.
7. Per assicurare una più completa forma di assistenza e per motivate esigenze locali, a richiesta delle farmacie e anche in aggiunta ai normali turni di servizio, può essere autorizzata la prestazione del servizio notturno continuativo a battenti aperti.
8. In deroga ai commi 1, 2 e 3, le farmacie di turno possono essere esentate dal servizio durante le corrispondenti ore notturne, qualora nel medesimo ambito distrettuale, così come configurato dall'ATS, vi sia almeno una farmacia che svolga il servizio notturno continuativo a battenti aperti. Il criterio degli ambiti distrettuali non si applica ai comuni che comprendono più ambiti distrettuali all'interno del loro territorio. Il numero di farmacie che svolgono il servizio notturno continuativo a battenti aperti, in base al quale le farmacie di turno possono essere esentate dal servizio notturno, è calcolato esclusivamente in relazione al numero degli abitanti di cui al comma 3.
9. I dispensari farmaceutici non partecipano ai turni di servizio; vi partecipano invece le farmacie succursali nel periodo di apertura.
10. I turni di servizio, per tutte le farmacie, sono della durata massima settimanale.

11. Il calendario dei turni prevede, per ciascuna farmacia, almeno tre periodi di servizio ordinario per ogni turno di servizio.
12. Il farmacista in turno extra orario diurno e in turno notturno a battenti chiusi, pur se non obbligato alla permanenza in farmacia, è tenuto alla disponibilità per la dispensazione dei prodotti di cui al comma 6 nel più breve tempo possibile e comunque entro venti minuti dalla chiamata.
13. Nessun obbligo di reperibilità può essere imposto ai titolari di farmacie che non siano di turno, salvo eventi eccezionali.
14. Il calendario dei turni di servizio diurno, notturno e festivo e delle ferie annuali viene predisposto entro il mese di marzo dall'ATS, sentiti l'Ordine dei farmacisti competente per territorio e le associazioni di categoria, sia pubbliche sia private, presenti sul territorio, previo parere dei comuni interessati. Si prescinde dai pareri qualora non siano pervenuti entro trenta giorni dalla richiesta. La proposta deve comprendere tutte le farmacie del territorio, incluse quelle non aderenti ad alcuna associazione, tenendo conto delle loro eventuali proposte. Entro il mese di maggio di ciascun anno, il direttore generale dell'ATS adotta il calendario.
15. In caso di ritardata o mancata adozione del calendario per il nuovo anno si osserva la rotazione dell'anno precedente.
16. Del calendario dei turni è data informazione alla popolazione mediante i mezzi di comunicazione più idonei.»;

«Art. 92 (Chiusura per ferie annuali)

1. Tutte le farmacie hanno diritto, fatti salvi i casi di calamità naturali e di eventi eccezionali, alla chiusura annuale, comunque facoltativa e nel rispetto del CCNL dei dipendenti, per ferie per uno o più periodi, fino ad un massimo di ventiquattro giorni lavorativi da conteggiare entro il periodo di validità del calendario di cui all'articolo 91, comma 14.
2. Le ferie sono proposte e autorizzate in modo da assicurare un adeguato servizio di assistenza farmaceutica nei distretti delle ATS. Le farmacie chiuse per ferie indicano le sedi aperte più vicine con il relativo orario di apertura.
3. I dispensari restano chiusi nel periodo di chiusura per ferie delle rispettive farmacie e possono chiudere per ulteriori periodi, purché non superiori a quanto previsto al comma 1. Le farmacie succursali e i dispensari stagionali restano aperti nei periodi concordati con l'ATS e il comune.»;

«Art. 93 (Cartelli e segnaletica obbligatori)

1. Le farmacie espongono, in posizione ben visibile e illuminata, un cartello indicante le farmacie di turno, in ordine di vicinanza, l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio e l'eventuale numero verde al quale rivolgersi per qualsiasi informazione relativa al servizio.
2. Le sole farmacie aperte e quelle di turno tengono accesa un'insegna luminosa della misura fino a 1 mq per facciata, a forma di croce di colore verde che ne faciliti l'individuazione, in conformità alle disposizioni del codice della strada e dei regolamenti comunali. La croce verde di segnalazione è utilizzata esclusivamente dalle farmacie aperte al pubblico.»

«Art. 94 (Sanzioni)

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 90, 91, 92 e 93 comporta l'applicazione, da parte dell'ATS, di sanzioni da € 100 a € 500.
2. La funzione sanzionatoria per le violazioni di cui al comma 1 spetta all'ATS, secondo quanto previsto dalla legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).
3. L'ATS comunica le violazioni accertate all'Ordine dei farmacisti per i provvedimenti deontologici conseguenti.
4. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'ATS può ordinare la chiusura della farmacia fino a quindici giorni.»;